

	<p>COMUNE DI SCICLI Libero Consorzio Comunale di Ragusa SETTORE V – TECNICO LL.PP. - URBANISTICA/EDILIZIA - MANUTENZIONI UFFICIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA</p>	
--	---	---

DETERMINAZIONE SETTORE V n° 343 del 01 DIC 2022
REGISTRO GENERALE n. 1602 DEL 13-12-2022

OGGETTO: Procedura per il riscatto e acquisizione della proprietà degli impianti appartenenti alla società Enel Sole s.r.l. - Approvazione atto di vendita e successiva liquidazione.

IL TITOLARE DI P.O. CAPO V SETTORE

PREMESSO CHE:

- il servizio di illuminazione pubblica è reso dal Comune attraverso n. 4.285 punti luce di proprietà comunale e attuali nn. 1.407 di proprietà di Enel Sole S.r.l. (seppur iniziali erano n. 1450), di questi ultimi la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria viene assicurata mediante convenzione e dunque affidamento diretto alla società Enel Sole;
- con delibera di G.M. n° 356 del 06/12/2001 è stata approvata e stipulata in data 15/02/2001 la convenzione tra il Comune di Scicli ed Enel Sole, avente per oggetto e finalità la fornitura di servizi relativi agli impianti di pubblica illuminazione e lavori di ristrutturazione sugli impianti di proprietà Enel Sole;
- con successiva Delibera di G.M. n. 69 del 02/03/2007, è stato approvato e stipulato l'addendum contrattuale che ha prorogato la data di scadenza della convenzione al 29/02/2016;

CONSIDERATO che il Comune di Scicli intende:

- gestire in maniera uniforme tutti gli impianti (sia quelli di proprietà comunale, che quelli di proprietà Enel Sole), perseguendo quale fine primario il miglioramento dell'efficienza energetica e l'ottimizzazione dei sistemi di gestione anche attraverso la riqualificazione degli impianti, con l'obiettivo finale di conseguire un significativo contenimento dei consumi ed avere un servizio di illuminazione pubblica più efficace e meno costoso;
- acquisire gli impianti di proprietà Enel Sole per consentire la gestione uniforme degli impianti;
- procedere successivamente all'affidamento della gestione secondo criteri concorrenziali e in osservanza dei principi in materia di affidamenti appalti pubblici;

ATTESO CHE:

- la qualificazione giuridica del servizio di illuminazione stradale (pubblica) come servizio pubblico locale a rilevanza economica è affermato dall'art. 1 del R.D. 2578/1925, nonché dalla sentenza n. 8231 del Consiglio di Stato, Sez. V, del 25/11/2010, e dalla Deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 110 del 19.12.2012 secondo i quali il servizio di illuminazione delle strade comunali è un servizio pubblico locale di rilevanza economica ed è illegittimo l'affidamento diretto in favore del soggetto proprietario della maggior parte degli impianti;
- la qualificazione dell'illuminazione pubblica quale "servizio pubblico locale" comporta, in assenza di una specifica normativa di settore, la diretta applicazione della disciplina che regola il settore dei servizi pubblici locali, ed in particolare:
- la diretta applicazione dei principi desumibili dall'ordinamento comunitario nelle procedure di affidamento del servizio;
- l'applicazione degli artt. 1, 24 e 25 dell'R.D. 2578/1925, in merito alla facoltà di riscatto degli impianti affidati in concessione;
- l'applicazione degli artt. 8 e ss. del D.P.R. 902/1986, per il riscatto dei servizi affidati in concessione;
- l'applicazione dell'art. 30, commi 20, 21 e 22 della L. 221/2012 sugli affidamenti dei servizi pubblici locali;
- l'A.V.C.P. (ora A.N.A.C.), con deliberazione n. 110 del 19.12.2012, ha sostenuto in particolare per il settore della pubblica illuminazione che:
 - a) il servizio di pubblica illuminazione è un servizio pubblico locale la cui gestione deve essere affidata con procedure ad evidenza pubblica conformi al diritto comunitario e al Codice dei Contratti Pubblici;
 - b) sono escluse tutte le forme di proroga tacita e di rinnovo degli affidamenti in corso;

c) per le gestioni in essere occorre, previa determinazione del valore degli impianti e l'assunzione effettiva del titolo di proprietà in capo ai Comuni, procedere all'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica, evitando il mantenimento di situazioni monopolistiche;

- l'A.N.A.C. con comunicato del 14/09/2016 ha confermato l'impostazione della deliberazione A.V.C.P. n. 110/2012 e sottolineato come non possa essere giustificata l'adesione alle proposte di Enel Sole di accordi bonari di riscatto che prevedano l'ammodernamento e adeguamento degli impianti di cui la stessa è proprietaria;

CONSIDERATO che per procedere all'affidamento ad un nuovo gestore dell'intera rete di illuminazione pubblica, secondo i principi stabiliti dall'ordinamento comunitario, è necessaria la preventiva acquisizione da parte del Comune della proprietà degli impianti ancora in capo ad Enel Sole S.r.l.;

CONSIDERATO, altresì, che la procedura di riscatto si articola nelle seguenti fasi:

- verifica della possibilità di addivenire ad un accordo bonario per il trasferimento degli impianti, senza peraltro aderire a proposte di adeguamento e messa a norma degli impianti a cura di Enel Sole S.r.l., come indicato da A.N.A.C. con la segnalazione del 14/09 u.s.;
- in caso di esito infruttuoso del tentativo di accordo bonario, avvio del procedimento di riscatto, disciplinato dall'art. 24 del T.U. n. 2578/1925 e del regolamento di attuazione D.P.R. 902/1986. La volontà di avvalersi della facoltà di riscatto deve essere espressa dal Consiglio con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri in carica. Nei trenta giorni successivi l'adozione, il Comune deve notificare al concessionario l'atto di preavviso a mezzo ufficiale giudiziario o, se il destinatario ha domicilio nel Comune, a mezzo del messo di conciliazione oppure del messo comunale. (...);
- entro 30 giorni dall'avvenuta notifica del preavviso, il concessionario deve redigere lo stato di consistenza dell'impianto o dell'esercizio riferito alla data in cui il preavviso è notificato;
- lo stato di consistenza dovrà essere immediatamente comunicato all'ente concedente che, previo accesso all'impianto od esercizio, dovrà, entro 30 giorni successivi al ricevimento, comunicare al concessionario il proprio accordo o le eventuali osservazioni e proposte di rettifica;
- nel caso di rifiuto o di mancato rispetto del termine perentorio dei 30 giorni dalla notifica del preavviso, lo stato di consistenza è formato, nel termine dei successivi 120 giorni, dall'ente concedente;
- lo stato di consistenza è immediatamente comunicato dal Comune al concessionario che, nel termine perentorio dei 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, potrà far pervenire le sue controdeduzioni, in mancanza delle quali lo stato di consistenza s'intende accettato;
- ove fra le parti non sussistono contestazioni circa la determinazione della predetta indennità, l'accordo relativo deve risultare da una convenzione stipulata in forma pubblica amministrativa fra l'ente e il concessionario;
- nel caso di disaccordo fra le parti decide, limitatamente all'oggetto della controversia, un collegio di tre periti, nominati uno per parte dall'ente concedente e dal concessionario, ed un terzo, con funzioni di presidente, dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'ente riscattante;
- la devoluzione onerosa è disciplinata dai criteri di cui all'art. 24 del R.D. n. 2578/1925 secondo i quali alla scadenza dell'affidamento, la proprietà degli impianti realizzati dal gestore venga trasferita all'ente locale titolare a fronte del pagamento, da parte di quest'ultimo, del cd. "valore industriale residuo" determinato tenendo conto del valore industriale dell'impianto, del tempo trascorso dall'effettivo avvio dell'esercizio e dagli eventuali ripristini, nonché di eventuali contributi pubblici e/o altre agevolazioni percepite dal gestore;

RILEVATO CHE:

- l'attuazione del dettato normativo, nazionale ed europeo, è subordinata alla preventiva acquisizione degli impianti che attualmente sono in proprietà ad Enel Sole;
 - fino all'ordinanza a Enel Sole S.r.l. di rilascio degli impianti, per evitare l'interruzione del pubblico servizio, non è praticabile un'alternativa alla continuazione della gestione di fatto da parte di Enel Sole S.r.l.;
 - la legittimità della gestione di fatto di Enel Sole S.r.l. è determinata dalla rapidità della procedura di riscatto e dalla conformità ai costi standard dei canoni corrisposti ad Enel Sole per la gestione degli impianti;
- Vista** la nota prot. n° 35460 del 02/09/2022, mediante la quale l'Ufficio Illuminazione Pubblica del Comune di Scicli ha formalmente inviato una proposta di acquisto per l'acquisizione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà di Enel Sole;

Vista la risposta inoltrata da Enel Sole ed acquisita con nota prot. Gen n° 38264 del 20/09/2022, con la quale assentiva formalmente alla proposta di cessione impianti per un corrispettivo pari ad €.68.181,82 oltre IVA 10%;

Visto il durc della società Enel Sole con esito **regolare**;

Richiamata la Delibera di G.C. n° 227 del 15/12/2017 avente ad oggetto: "Acquisizione impianti pubblica illuminazione di proprietà di Enel Sole – Atto di indirizzo";

Richiamata la determina Settore LM n° 295 del 29/12/2017 – R.G. n° 1338 del 29/12/2017, per mezzo della quale sono state impegnate le somme occorrenti per l'acquisizione degli impianti di proprietà di Enel Sole;

Dato atto che con il presente provvedimento non si impegnano spese della tipologia di cui all'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L.133/2010;

Richiamati gli artt. 183 co. 3 e 191 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

CONSIDERATO che occorre formalmente acquisire il servizio in oggetto;

VISTA la delibera della sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n° 7/2017/PRSP che ha disposto quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del TUEL;

CONSIDERATO che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva, in quanto spesa necessaria al funzionamento dell'Ente;

Dato atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2° del T.U.E.L., e del D.M. 28/05/1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;

VISTA la Determina Sindacale n. 15 del 28/07/2022, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle P.O. dell'Ente;

VERIFICATO che il Responsabile del Procedimento, non si trova in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con Delibera di G.M. n. 10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera di G.C. n. 38 del 22/04/2022;

Vista la Delibera di C.C. n° 53 del 24/11/2022 di approvazione Documento Unico di programmazione e schema di bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e relativi allegati;

VISTO l'art.107, comma 3 lett. d del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/2001;

VISTO il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

VISTO l'art. n° 48 dello Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30/07/2015;

RITENUTO dover provvedere in merito.

DETERMINA

Per le causali in premessa:

1) di avvalersi del riscatto degli impianti di proprietà di ENEL SOLE S.r.l., ai sensi del R.D. 15.10.1925 n. 2578, dando mandato al designato RUP di procedere ai conseguenti atti di legge, ai sensi del D.P.R. 4.10.1986 n. 902 e ssmmi;

2) di acquisire al patrimonio comunale n° 1407 punti luce attualmente di proprietà di ENEL SOLE, come da atto di indirizzo espresso con delibera di Giunta Comunale n° 227 del 15/12/2017, per un importo pari a euro 68.181,82, oltre iva al 10%;

3) di approvare l'allegato schema di contratto/vendita e i relativi allegati formati da:

- elenco punti luce di proprietà ENEL SOLE; - Ubicazione dei suddetti punti luce; - definizione dei confini esatti di proprietà tra ENEL SOLE ed E-distribuzione – consistenza degli impianti;

4) di dare atto che, trattandosi di servizio di pubblica utilità, la gestione di pubblica illuminazione per gli impianti di proprietà di Enel Sole S.r.l. verrà assicurata con le previgenti modalità in essere, fino all'adeguamento del modello gestionale ai requisiti previsti dalla normativa europea in materia di libera concorrenza;

5) di dare atto che la somma occorrente pari ad €68.181,82 + iva al 10% trova copertura finanziaria per effetto della determina del Settore LM n° 295 del 29/12/2017 – R.G. n° 1338 del 29/12/2017;

6) di dare atto che l'importo verrà liquidato con successivo e separato provvedimento, a seguito dell'emissione della fattura da parte di Enel Sole s.r.l.;

7) di avocare a se la funzione di RUP;

8) di procedere con l'ultimazione del procedimento in essere fino alla firma dell'atto di cessione;

8) di dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;

9) di dare atto di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interesse nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi dell'art 6 del D.P.R. 62/2013, del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con Delibera G.M. n.10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n.38 del 22/04/2022;


10) di dare atto che il presente atto sarà pubblicato all'Albo pretorio *on-line* all'indirizzo

<http://www.comune.scicli.rg.it>;

11) di trasmettere la presente per gli adempimenti di competenza al Titolare di P.O. del Settore Finanziario e al Servizio Segreteria per la successiva pubblicazione, ed in copia al Responsabile Ufficio Patrimonio ed espropri;

IL RESP.LE UFFICIO ILL. PUBBL.

Geom. Privilegiato Alessio Luca



IL TITOLARE P.O. V SETTORE

Dott. Ing. Pisani Andrea

**DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO N. 343
DEL 01/12/2022**

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:				
Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
N. 1177/2017		€ 134.200,00		
SOTTOIMPEGNO:				
N. 1047/2022	07/12/2022	€ 5.000,00	07012.02.0019	2022
Scikli, _____ <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>12 DIC. 2022</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Il Titolare di P.O. Capo Settore Finanziario Dott.ssa Galanti Grazia Maria Concetta</p> <p><i>G. Galanti</i></p> </div> </div>				
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.				

ATTO DI CESSIONE
DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ENEL SOLE S.r.l. PRESENTI
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SCICLI

L'anno duemilaventidue, il giorno XX del mese di XXXXXX, le parti:

- Dott. Filippo Fetriconi nato a Foligno (PG) il 31/12/1971, domiciliato per la carica in Roma, Via Flaminia n. 970, munito degli occorrenti poteri in forza di giusta procura rep. 61097 del 27/04/2020 che interviene al presente atto in rappresentanza della società "ENEL SOLE S.r.l." con sede in Roma, Via Flaminia n. 970, capitale sociale Euro 4.600.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al n. 02322600541 e nel R.E.A. al n. 905977, codice fiscale 02322600541, (in seguito denominata "Parte Venditrice");
- sig. XXXXXX nato a XXXXX (XX) il XX/XX/XXXX, domiciliato per la carica in xxxxxxx, presso la sede comunale, nella sua qualità di XXXXXXXX e in esecuzione di deliberazione di Consiglio Comunale XXXXXXXX che interviene al presente atto in rappresentanza del **COMUNE DI SCICLI** con sede in Via Francesco Mormina Penna, n.2, CAP 97018 codice fiscale 00080070881 (in seguito denominato "Comune" o "Parte Acquirente"),

premettono che

1. A far data dal 01/08/1999, a seguito del conferimento del ramo di azienda inerente il settore della pubblica illuminazione, Enel Sole è subentrata ad ENEL spa nella proprietà di n. 1.403 centri luminosi presenti sul territorio comunale, oltre ad essere subentrata nel contratto di gestione in essere tra ENEL spa e il Comune;
2. Enel Sole dalla data del suddetto subentro ha effettuato, senza soluzione di continuità, la gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di sua proprietà;
3. il Comune è attualmente proprietario della rimanente parte degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul proprio territorio;
4. la rete di illuminazione pubblica di proprietà di Enel Sole ha carattere di permanenza al suolo e contiguità con lo stesso. In particolare, gli impianti di proprietà Enel Sole sono parzialmente promiscui con gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ai privati, per effetto della condivisione del conduttore elettrico di neutro (promiscuità elettrica) e/o di alcuni sostegni a palo (promiscuità meccanica);
5. i n° 1.403 centri luminosi di proprietà Enel Sole sono meglio identificati all' **Allegato 1** rispettivamente "Elenco tabellare tipologie dei centri luminosi per Via";
6. nel corso degli ultimi incontri avuti con rappresentanti di Enel Sole, il Comune ha manifestato la volontà di acquisire la proprietà degli impianti di Enel Sole di cui ai

- punti 1 e 2 delle premesse, verso pagamento del corrispettivo di l'importo concordato di **€ 68.181,82 oltre IVA 10%** (sessantottomilacentottantuno/82),
7. Enel Sole si è dichiarata disponibile a cedere la proprietà dei propri impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale alle condizioni di cui al presente atto, e pertanto ha inviato al Comune una proposta di cessione dei propri impianti con nota Prot. ~~XXXXX~~ del ~~XXXXXX~~;
 8. il Comune ha approvato la sottoscrizione del presente atto con deliberazione della Giunta Comunale n. ~~XXXXX~~ del ~~XXXXXXXX~~.

Tutto quanto premesso e, ritenuto parte integrante del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) Oggetto

Enel Sole vende al Comune, che accetta, gli impianti di illuminazione di cui in premessa, per un totale di 1.403 centri luminosi (lampade e armature che le contengono).

Il dettaglio degli impianti di cui alla presente vendita è contenuto nell'elenco costituente l'allegato 1 del presente atto.

Gli impianti oggetto del presente contratto sono da intendersi comprensivi di tutti i seguenti accessori e apparecchiature strumentali al funzionamento dei centri luminosi di cui all'allegato 1, di seguito elencati:

- quadri di comando e protezione degli impianti;
- bracci e sostegni ad esclusione di quelli di proprietà del distributore;
- linee elettriche di alimentazione ad esclusione di quelle di proprietà del distributore.

Art. 2) Prezzo

2.1) La presente cessione viene fatta ed accettata al prezzo di complessivi € 68.181,82 (sessantottomilacentottantuno/82) più I.V.A. con l'aliquota del 10% ai sensi dell'art. 127-*quinquies* della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 pari ad € 6.818,18 (seimilaottocentodiciotto/18), per un totale di € 88.972,17 (sessantottomilacentottantuno,82).

A tal fine Enel Sole, al momento della consegna degli impianti, così come definito al successivo articolo 3), emetterà fattura nei confronti della Parte Acquirente in regime di scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972.

Somma che la Parte Acquirente si impegna a pagare alla Parte Venditrice mediante bonifico bancario all'ordine di Enel Sole Srl C/O BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. IBAN: IT08S0103003408000000479866 SWIFT: PASCITM1NA8

Art. 3) Immissione nel possesso

La Parte Acquirente, per tutti i conseguenti effetti utili e onerosi, ai fini della gestione del servizio di illuminazione pubblica, viene immessa in luogo della Parte Venditrice nella proprietà di quanto acquistato a far tempo da oggi, mentre nel possesso a far data dalla data di sottoscrizione dell'apposito verbale di consegna.

Art. 4) Stato degli impianti

Gli impianti in contratto vengono venduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni inerente diritto, ragione, azione, accessione e pertinenza, con tutte le servitù attive e passive, quali competono alla Parte Venditrice in virtù dei titoli e del possesso.

Poiché gli impianti di illuminazione pubblica oggetto della cessione sono qualificati da Enel Sole come "promiscui", essendo elettricamente e/o meccanicamente connessi alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, il Comune prende atto che sono e restano di proprietà di E-Distribuzione S.p.A. le seguenti porzioni di impianto:

- le linee elettriche e i sostegni indicati di proprietà del distributore nell'allegato 1;
- tutte le linee o manufatti della rete di distribuzione dell'energia non espressamente elencato nell'allegato 1, tenuto conto dei confini descritti all'allegato 3.

Per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione oggetto della presente cessione caratterizzati da promiscuità, il Comune assume l'impegno di sottoscrivere specifico regolamento di esercizio con la società e-distribuzione S.p.A. nella qualità di proprietaria delle parti di impianto condivise.

Art. 5) Garanzia

La Parte Venditrice, come sopra rappresentata, garantisce che quanto in contratto è di sua piena ed esclusiva proprietà e libero da pesi, vincoli, privilegi anche fiscali, oneri reali e di altra natura, diritti di prelazione di terzi, pegni, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli.

Art. 6) Prosecuzione gestione del servizio

Le Parti convengono che a far data dalla sottoscrizione del presente contratto e fino alla consegna degli impianti al nuovo gestore, Enel Sole provvederà alla gestione e manutenzione degli impianti oggetto di cessione, alle medesime condizioni contrattuali vigenti.

Art. 7) Trattamento fiscale

Le Parti danno atto che la presente vendita sconta l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in quanto soggetta a I.V.A.

Art. 8) Imposte e spese

Tutte le imposte, tasse e spese relative al presente atto e alle conseguenti formalità sono a carico della Parte Acquirente.

Art. 9) Allegati

Vengono allegati al presente atto i seguenti documenti:

- 1) Elenco degli impianti di illuminazione;
- 2) Schemi identificativi confini impianti promiscui;

Questo atto consta di 04 pagine.

LA PARTE VENDITRICE – ENEL SOLE SRL
FILIPPO FETRICONI

LA PARTE ACQUIRENTE – COMUNE DI SCICLI

XXXXXXXXXX